



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 135/15/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SANTARPIA / SKY ITALIA S.R.L.
(GU14 n. 1305/2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/COS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito *Regolamento* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente Sig. Santarpia, dell’8 settembre 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

Il Sig. Santarpia ha lamentato l'invio, mediante SMS da parte di Sky Italia S.r.l., senza suo preventivo esplicito consenso, di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario/informativo relativo a offerte e servizi. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato che sull'utenza n. 3389960xxx riceve costantemente SMS con messaggi pubblicitari finalizzati alla sottoscrizione di abbonamenti a servizi, non richiesti, offerti dalla società Sky Italia S.r.l. In relazione a tanto l'utente ha esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CORECOM Campania.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto a titolo di danno patrimoniale e non, per tutti i disagi subiti, la somma di euro 1.000,00 (mille/00).

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l., nelle memorie prodotte, ha eccepito la carenza di legittimazione dell'Autorità ad intervenire sui fatti oggetto di controversia *“in quanto gli stessi investono una materia non rientrante tra quelle di cui è competente l'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla delibera 173/07/CONS”*. L'operatore ha inoltre addotto l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'utente, stante la totale assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società che ha quindi richiesto l'archiviazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della delibera di cui sopra.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

Preliminarmente, si rileva che la questione oggetto della controversia non rientra nell'alveo delle competenze dell'Autorità in quanto, come stabilito dall'articolo 2, comma 1 della delibera 173/07/CONS *“Ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, della Legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi”*. Nel caso di specie, le disposizioni normative che si presume essere state violate attengono alla tutela della *privacy*, piuttosto che alla tutela dei diritti degli utenti finali in materia di comunicazioni elettroniche. Infatti, nel merito, si evidenzia che la fattispecie oggetto di controversia non è contemplata nel *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*.

Peraltro, la richiesta dell'utente ha ad oggetto il risarcimento dei danni che esula dalle competenze dell'Autorità la cui pronuncia, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibera n. 173/07/CONS, può riguardare esclusivamente la liquidazione d'indennizzi o il rimborso/storno di somme non dovute; tuttavia il comportamento dell'operatore, qualora configuri una violazione dei principi e delle norme di legge preposte a tutela della *privacy*, potrà essere sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria come fonte esclusiva di responsabilità civile.

Alla luce delle considerazioni svolte, non può essere accolta in questa sede la richiesta dell'istante.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Santarpia nei confronti della Società Sky Italia S.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci